



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Allegato 4 – Capitolato Speciale

PROCEDURA APERTA TELEMATICA
PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI COPERTURA DI TURNI DI GUARDIA MEDICA
DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE
PRESSO LA SEDE DI CASTELFRANCO VENETO (TV)
DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IRCCS

CAPITOLATO SPECIALE



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Allegato 4 – Capitolato Speciale

Indice

1. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO	3
2. AVVIO DEL SERVIZIO E PERIODO DI PROVA.....	4
3. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	4
4. REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO	5
5. OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	7
6. CONDIZIONI DEL SERVIZIO	9
7. SOGGETTI DELL'APPALTO	9
8. CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE	10
9. INADEMPIMENTI E PENALITÀ	10
10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	11
11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
12. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	13
13. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	13
14. SUBAPPALTO	13
15. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	15
16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	15
17. GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	16
18. GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE	18
19. DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO E COMUNICAZIONI.....	19
20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	20
21. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	21
22. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	21
23. MODIFICHE NORMATIVE E NORME FINALI.....	22



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Allegato 4 – Capitolato Speciale

1. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

Il presente documento disciplina l'affidamento per lotto unico del servizio di copertura di turni di guardia di Anestesia e Rianimazione presso la sede di Castelfranco Veneto (TV) dell'Istituto Oncologico Veneto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. .

Il contratto avrà una durata complessiva di 12 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di effettivo avvio dello servizio.

In caso di particolare urgenza, l'Istituto potrà disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni del contratto originario, per una durata pari a 12 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La presente procedura è stata autorizzata con nota prot. n. 555915 del 30/12/2020 dalla C.R.I.T.E. Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia, nel rispetto della DGR 2005/2019, con le seguenti indicazioni:

- non potrà essere previsto l'utilizzo del ricettario rosso;
- dovrà essere verificato il rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro;
- nel caso di reperimento di personale dipendente, i quantitativi delle prestazioni dovranno essere corrispondentemente ridotti.

L'Istituto si riserva pertanto la facoltà di ridurre i quantitativi delle prestazioni previste contrattualmente in caso di reperimento di personale mediante procedura concorsuale o di recedere anticipatamente dal contratto - dandone preavviso all'Aggiudicatario con almeno n. 30 giorni di anticipo - senza che per questo il contraente appaltatore, nel corso del periodo contrattuale di riferimento, possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria nel caso di stipula del nuovo contratto a seguito di espletamento di procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o qualora si dovessero, nel frattempo, concludere procedure concorsuali per la completa copertura delle professionalità di cui trattasi.

Le attività oggetto del presente appalto potranno altresì essere ridotte in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione del Veneto o da altro Ente Pubblico preposto, così come nel caso in cui il medesimo servizio sia posto a carico di altra struttura pubblica o privata.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Allegato 4 – Capitolato Speciale

2. AVVIO DEL SERVIZIO E PERIODO DI PROVA

Il servizio deve essere attivato entro il termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il servizio viene inizialmente affidato, a titolo di prova, per la durata di 1 mese, al fine di consentire all'Istituto una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Al termine del suddetto periodo, qualora l'Aggiudicatario non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'Istituto potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di sette giorni solari da comunicare alla ditta aggiudicataria con PEC/lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'eventualità di recesso alla ditta aggiudicataria spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo e senza pretesa alcuna da parte dell'operatore economico aggiudicatario.

3. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario deve garantire il servizio di guardia anestesiológica presso la sede IOV di Castelfranco Veneto (TV) sita presso l'Ospedale San Giacomo in via [dei Carpani, 16/Z](#).

Per la realizzazione del servizio l'Aggiudicatario dovrà garantire prestazioni di guardia attiva, compresa attività di sala operatoria d'elezione e d'urgenza indicativamente per 12 h/die in turni diurni, notturni, nei giorni feriali, prefestivi e festivi, con personale medico autonomo per l'effettuazione di prestazioni anestesiológicas.

Il servizio richiesto settimanalmente deve essere garantito da un numero di professionisti tale da non superare i limiti normativi previsti in termini di impegno orario massimo e di riposi. Pertanto il servizio dovrà essere svolto da personale medico con i requisiti richiesti, in turni di lavoro atti a garantire l'idoneo recupero psicofisico del medico stesso, secondo la normativa vigente in materia. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche.

Nello specifico, il servizio prevede un fabbisogno annuale presunto di :

- n. 730 turni di guardia di 12 ore ciascuno;
- n. 3.000 ore per sedute di sala operatoria.

Il personale medico impiegato svolgerà la propria attività attenendosi alle linee guida ed ai protocolli assistenziali della U.O.C Anestesia e Rianimazione, nonché alle Linee Guida Nazionali ed Internazionali relative all'assistenza anestesiológica.

In caso di necessità di trasporto del paziente in altra sede ciò avverrà secondo la procedure aziendali inerenti i trasporti. Quest'ultima attività resta in gestione e a carico dell'Istituto.

L'Aggiudicatario dovrà utilizzare i sistemi software/gli applicativi attualmente in uso all'Istituto e/o forniti dalla Regione/Ministero. La dotazione software e hardware viene garantita dall'Istituto.

Con riferimento agli strumenti software impiegati nell'esecuzione del servizio, si precisa che ad ogni utente autorizzato vengono assegnati uno username (nome utente) ed una password (parola chiave). Username e



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Allegato 4 – Capitolato Speciale

password sono utilizzati come meccanismi di autenticazione per accedere alle funzionalità dei sistemi. L'utente è tenuto a preservare la segretezza della propria password al fine di impedire abusi da parte di altri utenti. Analogamente, ogni accesso alle funzionalità dei sistemi deve essere eseguito utilizzando esclusivamente il proprio identificativo, che deve pertanto essere considerato strettamente personale.

L'Istituto si riserva in ogni caso la facoltà di controllo su eventuali utilizzi incongrui di mezzi e strumenti ed eventuali contestazioni formeranno oggetto di contraddittorio con riserva di richiesta di risarcimento del danno.

L'Aggiudicatario dovrà gestire direttamente il personale addetto all'attività del servizio, pertanto, in nessun caso i dipendenti della Società Aggiudicataria possono essere considerati legati da alcun rapporto, anche di lavoro, con l'Istituto. Essi dovranno rispondere del loro operato ai responsabili preposti dalla Società alla sovrintendenza delle operazioni e sottostare esclusivamente alle direttive da questi impartite.

A tal fine, per lo svolgimento del servizio l'Aggiudicatario deve individuare un Coordinatore medico che garantisca l'organizzazione dell'attività e quale interfaccia con l'Istituto, con potere decisionale e gestionale al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio.

Il coordinatore dovrà:

- garantire la qualità del servizio reso e l'effettuazione delle prestazioni previste dal presente Capitolato, con le modalità indicate in sede di documentazione tecnica dall'Aggiudicatario;
- garantire la gestione risorse umane destinate all'esecuzione del servizio compresi gli obblighi formativi (compresi obblighi ECM);
- garantire la pronta sostituzione del personale assente per qualsiasi ragione, allo scopo di evitare qualsiasi interruzione di servizio, entro 24 ore;
- gestire e coordinare i turni del personale;
- essere rintracciabile in ogni giorno del servizio mediante telefono cellulare messo a disposizione dall'Aggiudicatario. Il numero di cellulare dovrà essere comunicato all'Istituto al momento dell'avvio del Servizio.

Il Coordinatore avrà il compito di predisporre la turnazione del personale avendo cura di inviarla al referente individuato dall'Istituto, entro il giorno 5 di ogni mese precedente l'erogazione.

Il Coordinatore avrà altresì il compito di produrre, a fine mese, il dettaglio delle prestazioni erogate anche ai fini della fatturazione.

4. REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO

L'Aggiudicatario, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuta responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

L'Aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato deve garantire l'impiego di personale in possesso di laurea abilitante l'esercizio della professione di medico ed in particolare:

Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Anestesia e Rianimazione, ai sensi della vigente normativa.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Allegato 4 – Capitolato Speciale

Il personale deve essere iscritto all'albo dell'Ordine dei Medici.

In sede di gara si richiede che la ditta fornisca il curriculum formativo dei professionisti che permetta di valutare la reale esperienza professionale. In particolare saranno valutate le esperienze in ambito ostetrico-ginecologico, gli interventi urgenti in ambito chirurgico, gli interventi urgenti in ambito vascolare, l'esperienza di supporto per radiologia interventistica, i trasporti sanitari, esperienza di anestesia al di fuori dell'ambiente del gruppo operatorio.

Il personale dovrà inoltre essere in possesso di idoneità fisica all'impiego ed avere, se non cittadino italiano, una ottima conoscenza della lingua italiana.

L'Istituto si riserva di non accettare il personale medico messo a disposizione, in carenza delle professionalità e dei titoli richiesti o in caso di sussistenza di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento.

Il personale verrà dotato di idonea divisa che verrà fornita dallo IOV. Il personale impiegato deve essere dotato di cartellino identificativo (conformemente alla normativa vigente) che restano a carico dell'Aggiudicatario.

Prima dell'avvio del servizio, l'Aggiudicatario dovrà comunicare all'Istituto l'elenco del personale, i relativi dati anagrafici, titolo di studio, riferimenti dell'iscrizione all'Ordine dei Medici, CCNL applicato.

Ogni aggiornamento dell'elenco dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dalla variazione di ogni singola voce.

In caso di nuova entrata in servizio o sostituzione, la comunicazione dei nominativi dovrà avvenire, quanto meno, con 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'intervenuta sostituzione.

L'Istituto si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo abbia dato motivo di lagnanza e/o non consenta il buon svolgimento delle attività.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario anche nei confronti dei terzi.

La sorveglianza da parte dell'Istituto non esonera le responsabilità dell'Aggiudicatario per quanto riguarda l'esatto adempimento del contratto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.



Allegato 4 – Capitolato Speciale

5. OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

E' a carico dell'Aggiudicatario l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto della normativa vigente, a perfetta regola d'arte, alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché sulla base delle indicazioni stabilite dall'Istituto.

L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, con ciò esonerando l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'appalto stesso.

Inoltre, l'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

Qualunque evento che possa influenzare l'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato al DEC nel più breve tempo possibile. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il DEC fornirà di volta in volta le istruzioni operative su come gestire le segnalazioni.

L'Aggiudicatario deve essere altresì in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l'esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente.

Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso, in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio (si applicherà la Legge 146/90 e ss.mm.ii.).

L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

In caso di scioperi generali di categoria, l'Aggiudicatario dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 5 (cinque), a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio.

In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto attraverso l'adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dalla attribuzione della sua responsabilità, è fatto obbligo per l'impresa aggiudicataria mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L'Aggiudicatario dovrà concordare con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

Qualora l'impresa aggiudicataria sospendesse il servizio l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Allegato 4 – Capitolato Speciale

L'Aggiudicatario non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio in seguito a decisione unilaterale nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.

L'aggiudicatario è tenuto a:

- ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Oncologico Veneto, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 568 del 27.09.2018 e reperibile al link <https://ioveneto.it/wp-content/uploads/2016/08/CODICE-DI-COMPORTAMENTO-DEFINITIVO-2014.pdf>;
- a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- a dare comunicazione tempestiva all'istituto e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto steso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
- ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss. m. e i;
- a dare immediata comunicazione all'istituto e alla prefettura- UTG della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'aggiudicatario, inoltre, si impegna ad inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro subcontracto:

- la clausola in base alla quale le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontracto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontracto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;
- una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontracto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia

Allegato 4 – Capitolato Speciale

all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

- la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore.
- la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

6. CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Aggiudicatario è tenuto a trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con cadenza mensile, un report con le attività svolte nel periodo di riferimento. L'Istituto provvederà alla vigilanza e al controllo dei servizi prestati, secondo quanto concordato con l'Aggiudicatario a seguito di avvio dell'esecuzione del contratto. In tale fase esecutiva, l'Istituto si riserva la facoltà di apportare variazioni, temporanee o definitive, alle modalità di esecuzione dei servizi. L'Aggiudicatario sarà tenuto ad adeguarsi, in sede di esecuzione contrattuale, all'utilizzo di eventuali piattaforme informatiche di cui l'Istituto dovesse dotarsi per la gestione e il controllo qualitativo dei servizi oggetto del presente appalto.

7. SOGGETTI DELL'APPALTO

Il responsabile Unico del Procedimento (d'ora in avanti RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice e delle linee guida Anac n. 3, nominato con delibera del Direttore Generale n. 147 del 25/02/2021 è il Dott. Alessandro Turri.

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (d'ora in avanti DEC) che sarà nominato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 101 del Codice, prima dell'avvio del contratto.

Prima dell'avvio del contratto, l'Aggiudicatario si impegna a comunicare per iscritto all'Istituto il nominativo del proprio Referente/Coordinatore delle prestazioni contrattuali che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi e che dovrà essere sempre reperibile.



Allegato 4 – Capitolato Speciale

8. CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

Il presente contratto è soggetto, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a verifica di conformità, tesa a certificare che l'oggetto dello stesso in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità è rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento a seguito di attestazione di regolare esecuzione del servizio a firma del Dec.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con cadenza mensile, un report con le attività svolte nel periodo di riferimento. I servizi oggetto del contratto saranno soggetti a verifiche di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

L'Istituto provvederà alla vigilanza e al controllo dei servizi prestati, secondo quanto concordato con l'Aggiudicatario a seguito di avvio dell'esecuzione del contratto. In tale fase esecutiva, l'Istituto si riserva la facoltà di apportare variazioni, temporanee o definitive, alle modalità di esecuzione dei servizi.

L'Aggiudicatario sarà tenuto ad adeguarsi, in sede di esecuzione contrattuale, all'utilizzo di eventuali piattaforme informatiche di cui l'Istituto dovesse dotarsi per la gestione e il controllo qualitativo dei servizi oggetto del presente appalto.

9. INADEMPIMENTI E PENALITÀ

L'Aggiudicatario è obbligato all'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e della integrale e perfetta erogazione dei livelli di servizio stabiliti nel presente Capitolato.

Qualora l'Aggiudicatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente Capitolato, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dai documenti di gara, l'Istituto potrà applicare nei confronti della Società Aggiudicataria le seguenti penalità per ogni contestazione:

- in caso di impiego di personale o mezzo inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale fino ad euro 2.000,00;
- sospensione o mancata erogazione, anche parziale del servizio: € 2.000,00;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli Operatori della Società, verrà applicata una penale fino a euro 2.500,00;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure non preventivamente concordate con la Direzione Medica o suo delegato, verrà applicata una penale fino a euro 1.000,00;
- per mancato rispetto dell'orario del turno di lavoro (ritardi, assenze) verrà applicata una penale fino ad euro 500,00, oltre ad una decurtazione sul pagamento del turno proporzionale alle ore di ritardo/assenza;
- inosservanza delle norme di buona condotta durante l'orario di lavoro: verrà applicata una penale di € 400,00.

Si precisa, altresì, che per ogni eventuale ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quelli sopra indicati si procederà ad applicare penali in misura compresa tra il 0,3% per mille e il 1 per mille



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Allegato 4 – Capitolato Speciale

dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento contestato.

Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- oneri di natura organizzativa;
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dall'Istituto;
- maggiore costo derivante dall'aggiudicazione alla ditta che segue in graduatoria.

A seguito della valutazione della gravità dell'infrazione riscontrata e segnalata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il R.U.P. contesterà per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Istituto deciderà sull'applicazione della penale.

Qualora queste controdeduzioni non vengano accolte o non siano inoltrate o lo siano fuori dai termini stabiliti, sono applicate al fornitore le penali come sopra stabilite.

L'applicazione di tre penalità, autorizza l'Istituto a risolvere per giusta causa il contratto, con incameramento del deposito cauzionale e diritto dell'Azienda medesima al risarcimento di ogni eventuale danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Aggiudicatario a mezzo PEC.

Resta salva la facoltà insindacabile dell'Istituto, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre Società per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico della Società Aggiudicataria.

L'ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità:

- sui crediti dell'impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono;
- ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l'impresa avesse in corso con l'Istituto;
- in ogni caso, l'ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale.

In tal caso, l'integrazione del deposito dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta dell'Istituto.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto al punto 16 del presente Capitolato.

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del servizio oggetto del presente Capitolato, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura elettronica all'Istituto, ai sensi della normativa vigente.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Allegato 4 – Capitolato Speciale

L'Aggiudicatario dovrà emettere fatture mensili posticipate contenenti l'indicazione degli importi riferiti alle attività eseguite, allegando apposito documento relativo alla contabilità mensile delle prestazioni eseguite unitamente alla documentazione inerente al servizio effettuato. Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale.

I pagamenti delle fatture elettroniche verranno effettuati a mezzo mandato a 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione a firma del Rup, previo accertamento delle prestazioni rese da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Tale termine è giustificato dalla particolare natura del contratto, avente ad oggetto servizi sanitari e dalla peculiarità dell'ente appaltante, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'All. A "Formato della fattura elettronica" del DM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice CIG 8644883F1E. L'omessa indicazione del predetto codice comporta l'impossibilità per l'Istituto di procedere al pagamento della fattura.

La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In sede di stipula del Contratto l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Istituto.

L'Aggiudicatario comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ferma restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato si conviene che, in ogni caso, l'Istituto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Allegato 4 – Capitolato Speciale

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Istituto verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

12. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:

- sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova;
- posta certificata: protocollo.iov@pecveneto.it.

13. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Trova applicazione in questo contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'Istituto si riserva la facoltà di ridurre i quantitativi delle prestazioni previste contrattualmente in caso di reperimento di personale mediante procedura concorsuale o di recedere anticipatamente dal contratto, senza che per questo il contraente appaltatore, nel corso del periodo contrattuale di riferimento, possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria nel caso di stipula del nuovo contratto a seguito di espletamento di procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o qualora si dovessero, nel frattempo, concludere procedure concorsuali per la completa copertura delle professionalità di cui trattasi.

14. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante per un importo non superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera a) e in deroga all'art. 105, co. 2 e 5 del Codice.

L'appaltatore può affidare in subappalto i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante solo in presenza di queste condizioni:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

Allegato 4 – Capitolato Speciale

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

c) il concorrente dimostri in capo ai subappaltatori l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto non si configurano come attività affidate in subappalto. In questo caso, i relativi contratti dovranno essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dello stesso, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto:

- una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;

- una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

- la clausola in base alla quale le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto identificato con il CIG riferito all'appalto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e ss.m. e i. e

- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Allegato 4 – Capitolato Speciale

- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a inviare copia del contratto di subappalto/subcontratto all'Istituto

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore (solo per sopra soglia e attività "sensibili").

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione la clausola che obbliga il subappaltatore o il sucontraente ad assumere l'obbligo di riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, l'Istituto dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto;

Ai sensi dell'art. 1 del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto, l'Istituto non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

15. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'Aggiudicatario accetta incondizionatamente le clausole pattizie di cui al vigente Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il protocollo è allegato al Disciplinare di gara (Allegato 8).

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., dal codice civile e dal protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019.

In particolare, in applicazione del citato protocollo di legalità, il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente:

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
- nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale;

Allegato 4 – Capitolato Speciale

- mancata comunicazione tempestiva da parte dell'imprenditore all'istituto e alla prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente capitolato e dal contratto.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto avente ad oggetto attività imprenditoriali ritenute "sensibili", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011.

In caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore con indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause l'Istituto incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dall'appaltatore salvo il risarcimento del maggior danno.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si applica il codice civile e il protocollo di legalità.

17. GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario dovrà inviare alla stazione appaltante la garanzia fideiussoria definitiva, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*.

Allegato 4 – Capitolato Speciale

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) – eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione dovrà essere intestata a Istituto Oncologico Veneto, via Gattamelata, 64, 35128 Padova e dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

In caso di R.T.I. o Consorzio la cauzione provvisoria dovrà essere presentata: SE DEL CASO

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Ditta mandataria ed essere intestata alla medesima;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle Ditte raggruppande ed essere intestata a tutte le Ditte del costituendo raggruppamento;
- in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo ed essere intestata a quest'ultimo; in caso di consorzio stabile la cauzione può essere presentata dal solo Consorzio, in caso di Consorzio non stabile la cauzione deve essere presentata dal Consorzio e intestata anche alle imprese esecutrici.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come segue:

1. del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Allegato 4 – Capitolato Speciale

2. del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
3. del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
4. del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire dei benefici di cui al presente capoverso, l'operatore economico autocertifica, in sede di offerta, il possesso del relativo requisito.

In caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite o consorziate sono in possesso della suddetta certificazione.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del [decreto legislativo n. 231/2001](#) di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

18. GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, con ciò esonerando l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'appalto stesso.

Inoltre, l'Aggiudicataria si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

E' obbligo del prestatore del servizio stipulare con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di lavoro), riportante una descrizione del rischio



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Allegato 4 – Capitolato Speciale

coerente con l'oggetto dell'appalto con massimale unico e per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 per la garanzia RCT, con il limite di € 1.500.000 per prestatore di lavoro infortunato per la garanzia RCO, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto.

La polizza dovrà:

1. prevedere la copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'Istituto, al personale dell'Istituto ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'esecuzione delle attività dell'appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi comprese quelle contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e degli obblighi, nessuno escluso, derivanti dalla gestione del servizio;
2. annoverare espressamente tra gli assicurati, tutte le società/strutture/cooperative eventualmente partecipanti a qualsiasi titolo al servizio oggetto del presente appalto, compresi i propri dipendenti e tutti coloro che partecipano alle attività oggetto dell'appalto; *[in caso di RTI ogni Società facente parte del raggruppamento presenterà la sua polizza]*
3. che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla Stazione Appaltante.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCG, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

La polizza, comprensiva delle CGA Condizioni Generali di Assicurazione e delle eventuali Condizioni Particolari, e/o l'appendice di precisazione, il tutto redatto in lingua italiana, dovrà essere posta in visione all'Istituto prima dell'inizio delle attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento.

La polizza e/o l'appendice di precisazione di cui sopra, dovrà prevedere che l'assicuratore si impegna a non modificare alcuna clausola contrattuale se non con il benessere dell'Istituto, a notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo PEC, l'eventuale mancato pagamento del premio di rinnovo, ad accettare l'eventuale pagamento del premio di rinnovo da parte dell'Istituto, nel qual caso l'Istituto avrà la facoltà di escutere tale importo dalla cauzione definitiva del prestatore di servizio.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

E' fatto altresì obbligo per i professionisti di dotarsi di idonea polizza assicurativa RC colpa grave.

19. DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO E COMUNICAZIONI

L'Aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante Pec (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto.



Allegato 4 – Capitolato Speciale

20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le disposizioni della normativa sulla privacy – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “GDPR” – riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l’esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti e associazioni.

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati da ciascuna delle Parti per la conclusione ed esecuzione del Contratto saranno raccolti e trattati dall’altra, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (art. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E’ onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all’altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Ai fini dello svolgimento del servizio previsto dal presente Capitolato, l’Aggiudicatario dovrà acquisire ovvero dovranno essere di volta in volta comunicati dalla stazione appaltante alcuni dati di soggetti terzi, nei limiti necessari per il corretto svolgimento del servizio affidato.

L’Aggiudicatario potrà trattare tali dati secondo quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati”, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all’adozione di idonee misure di sicurezza, con riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 32 e seguenti del citato Regolamento.

L’Aggiudicatario e, qualora questa intendesse avvalersi di personale a qualsiasi titolo, ciascuno dei suoi collaboratori, saranno designati autorizzati al trattamento, con lettera e istruzioni operative fornite dalla stazione appaltante.

Pertanto, l’Aggiudicatario e ciascun suo collaboratore potranno erogare il servizio previsto dal presente Capitolato solo dopo aver dato alla stazione appaltante idonea prova di aver ricevuto la lettera di autorizzazione e le suddette istruzioni.

L’Aggiudicatario prende infine atto che, ferma restando la responsabilità risarcitoria nei confronti della stazione appaltante, la violazione della presente clausola, da parte propria o del proprio personale, espone al rischio di assumere la qualità di Titolare del trattamento ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con conseguente assoggettamento alle corrispondenti responsabilità civile, penale e amministrativa.



Allegato 4 – Capitolato Speciale

21. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 .

A seguito dell'analisi delle attività descritte nella documentazione di gara è stato predisposto l'allegato DUVRI preliminare e la conseguente stima degli oneri a carico dell'Affidataria per l'eliminazione delle interferenze, che risultano pari a zero.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro;

- il personale dell'Aggiudicatario dovrà essere in regola con la formazione obbligatoria di cui al Titolo I del d.lgs 81/08, art. 37 e quindi dovranno possedere attestazione di frequenza dei corsi di Formazione Generale e Formazione Specifica a Rischio Alto;
- sarà cura dell'Istituto fornire tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente capitolato
- ai fini di consentire l'attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del fornitore del servizio, rimangono disponibili per la consultazione presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale le valutazioni dei rischi di ciascuna Unità Operativa destinataria del servizio.

22. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione, a:

- a) fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) trasmettere alla stazione appaltante la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, utilizzando gli schemi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) ed altre eventuali garanzie/polizze richieste;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, presentare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187. In caso di raggruppamento temporaneo di Concorrenti la dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti raggruppati; in caso di consorzio stabile dal consorzio medesimo e da tutte le consorziate dallo stesso indicate ai fini della esecuzione del servizio;
- d) in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di Concorrenti, depositare atto di mandato irrevocabile costitutivo del medesimo, contenente una clausola relativa alla modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra la mandataria/capogruppo e mandanti/consorziate, conformemente a quanto previsto nell'allegato Schema di Contratto, e contenente altresì una clausola di adempimento agli obblighi di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, nei rapporti tra mandataria e mandanti.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Allegato 4 – Capitolato Speciale

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. MODIFICHE NORMATIVE E NORME FINALI

Alla presente procedura di affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al vigente Protocollo di legalità, di cui alla DGRV n. 951 del 02/07/2019, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta Regionale:

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l'Istituto e l'Aggiudicatario potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.